

443/2010



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,  
composta dai signori:

- 1) Dott. **MARINO VITO IVAN** Presidente
- 2) Dott. **PICONE FILIPPO** Consigliere
- 3) Dott. **GAROFALO GIANFRANCO** Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera  
di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 231/08 del R.G. Cont.  
Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione  
nell'udienza collegiale del 20/11/09 e promossa in questo  
grado

**DA**

██████████, nata a ██████████ il ██████████  
e residente a ██████████ in Via ██████████ C.F.:  
██████████, elett.te dom.ta a Palermo in Via  
Dante n. 58/A, rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Lo  
Giudice.

**APPELLANTE**

Sentenza N. 443  
Anno 2010  
Reg. gen. 231/08  
Cron. N. 2289/08  
Rep. N. 695/10  
In dec. il 20/11/09  
Decisa il 15/1/2010  
Dep. II 24/3/2010  
  
OGGETTO:  
INEFFICACIA  
CONTINUITA' E  
RESERVAZIONE  
SOMME

***C O N T R O***

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede in Siena, piazza Salimbeni 3, C.F.: 00884060526, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Varvaro e Umberto Morera.

**APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE**

***CONCLUSIONI DELLE PARTI***

**Per l'appellante:**

***PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA***

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:  
accogliere il present appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza;  
condannaree il Monte Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., a restituire all'attrice la somma di vecchie lire 138.247.216 pari ad euro 71.399,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.04.2001 sino al soddisfo.

Condannare altresì il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno biologico, esistenziale e del danno morale subito dall'attrice a seguito dei gravi fatti esposti in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Salvis juribus.



**Per l'appellata – appellante incidentale:**

***PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA***

In integrale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 20 luglio 1977;

in via preliminare: respingere le domande della sig.ra [REDACTED] in quanto contraddittorie e dunque inammissibili;

nel merito: respingere le domande della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] siccome infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.



- Svolgimento del processo -

Con atto di citazione in data 14 febbraio 2006, [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi Il Tribunale di Agrigento la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dei contratti di compravendita effettuati sul deposito titoli n.37956 in relazione al c/c n.37955, acceso con la convenuta, con conseguente condanna di questa alla restituzione della somma di euro 81.427,69 nonché al risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale, deducendo che per la conclusione dei contratti in parola erano state utilizzate firme in bianco da essa attrice e dal suo delegato rilasciate e che la firma di quest'ultimo era stata falsificata in venti contratti.

Atteso l'oggetto della causa, l'adito Tribunale disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo che veniva riassunta dall'attrice con atto di citazione del 12 giugno 2006.

Costituitasi ritualmente in giudizio, a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. deduceva che per il conferimento dei singoli ordini di compravendita non fosse necessaria la forma scritta e che costituiva onere dell'attrice provare che gli ordini di acquisto in bianco fossero stati riempiti successivamente alla sottoscrizione e non in conformità alle disposizioni del titolare del dossier titoli o del suo delegato, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande.

In assenza di istruzione, il Tribunale, con sentenza in data 12 / 20 luglio 2007, dichiarava la nullità delle operazioni di compravendita

in relazione al c/c n.37955 e condannava la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 23.596,9, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne il Tribunale essenziale la forma scritta per il conferimento dei singoli ordini di compravendita e non già esclusivamente per i contratti quadro disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento, dovendo, comunque, rimanere traccia degli stessi ai sensi dell'art.60 del Regolamento Consob 11522/1998; con riferimento a quelli asseritamente riempiti in bianco, risultando solamente apposta la firma anche falsa in alcuni casi, ne riteneva la nullità non risultando assolto l'onere di informazione specifico prescritto dall'art.28 del Regolamento

████████████████████

- Motivi -

Osserva la Corte come l'appello sia infondato e, in quanto tale, debba essere rigettato, dovendosi, invece, accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ed invero, ritiene la Corte che tutte le domande formulate dall'odierna appellante in primo grado avrebbero dovuto incontrare una pronunzia di totale rigetto per una serie di considerazioni, in fatto e in diritto, per la comprensione delle quali occorre fare la qui di seguito premessa.

Già con la sentenza della Suprema Corte n.19024, del 29 settembre 2005, era stato escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dalla legge n.1 del 1991 art 6 potesse cagio

e trasmettere al cliente un documento contenente informazioni circa le proprie attività e la relativa regolamentazione nonché circa il gruppo di appartenenza, stabilendo che i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente debbono essere disciplinati da un contratto scritto, destinato ad assolvere alla funzione c.d. di "contratto quadro" rispetto alle singole successive attività negoziali in cui l'espletamento di quei servizi si esplicherà, contratti di cui la stessa legge citata indica il contenuto minimo necessario ed una copia del quale deve essere trasmessa al cliente.

Dal "contratto quadro", cui la Corte Suprema ritiene di potere attribuire il nome di contratto d'intermediazione finanziaria, che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.

Gli obblighi di comportamento previsti dalla legge n.1 del 1991 così come quelli successivamente previsti dall'art.21 del D. Lgs. N.58 del 1998, si collocano, in parte, nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso e, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, la violazione dei primi (fase precedente la stipulazione del contratto) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni, risarcimento che deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio

economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto e, cioè, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria, può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti, con la conseguenza che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., può condurre anche, alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso.

Fatta questa necessaria premessa, si deve rilevare come la domanda in primo grado dall'odierna appellante fosse formulata nei seguenti termini:

premessa: nell'anno 2000 aveva aperto presso la banca appellata un conto corrente ed un deposito titoli, delegando alla firma il proprio coniuge ██████████ versando su detto con corrente la somma di lire 310.000.000; alla chiusura del conto, avvenuta nel 2001, del detto iniziale plafond risultavano ancora depositate lire 86.800.000, essendo state prelevate lire 65.534.000, mentre lire 157.666.000

risultavano quali perdite a seguito di investimenti in operazioni di borsa ed acquisto di fondi comuni, mai autorizzate; era stato richiesto a lei e al di lei marito il rilascio di sottoscrizioni in bianco; che presa visione dei documenti bancari (n.20 fogli allegati alla denuncia querela sporta in data 7 dicembre 2005) si erano accorti che numerose firme [REDACTED] (cognome del marito) erano state falsificate giacchè mai apposte dal [REDACTED] personalmente; che, conseguentemente, i contratti di compravendita di azioni, strumenti derivati, quote di fondi dovevano ritenersi nulli perchè mai autorizzati nonché per violazione della norma che impone che le operazioni di borsa vengano effettuate in conformità al grado di rischio dichiarato dalla clientela, che non era stata mai resa; che il comportamento della Banca aveva causato ad essa attrice sia un danno biologico che morale;

conclusioni: dichiarare che la banca oggi appellata aveva violato *da* legge bancaria a tutela del risparmio richiedendo ed utilizzando le firme in bianco rilasciate da essa attrice e dal suo delegato, falsificando la firma di questi in venti contratti, effettuando operazioni di borsa di elevato grado speculativo, non conformi al grado di rischio dell'attrice, non informandola delle operazioni compiute e del loro grado di rischio e, conseguentemente annullare e/o ritenere inefficaci e/o in opponibili ad essa attrice i contratti di compravendita effettuati sul deposito titoli n.37956, condannando la banca alla restituzione in suo favore della somma di lire 157.666.000, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale.

Dall'esame dell'oggetto della domanda formulata dalla [REDACTED] Il Tribunale avrebbe dovuto trarre, a parere della Corte, le seguenti considerazioni:

- l'inconciliabilità della domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità degli ordini di acquisto, in quanto mai dalla [REDACTED] effettuati e per non essere stata resa edotta dalla Banca del grado di rischio connesso ai medesimi, poiché, come rilevato dalla difesa della Banca sin dalla sua costituzione in primo grado, o gli ordini non erano stati mai effettuati ovvero, se l'attrice lamentava la loro nullità per la mancata informazione ricevuta, gli ordini erano stati effettuati;

- a parte la constatazione che nessuna querela di falso risultava essere stata sporta con riferimento agli ordini di acquisto asseritamente sottoscritti in bianco dalla attrice o dal suo delegato e riempiti abusivamente da funzionari della Banca, non vi era alcuna indicazione che potesse consentire l'individuazione degli ordini medesimi né, tampoco, alcuna prova che la loro firma in bianco e il rilascio a funzionari della banca fosse frutto di un comportamento truffaldino degli stessi e non invece di volontà concorde in tal senso dell'attrice;

- con riferimento ai n.20 ordini asseritamente recanti la falsa sottoscrizione del delegato [REDACTED] nessun disconoscimento e/o querela di falso risultava dallo stesso, che non era parte del giudizio, proposta;

- nessuna prova era stata fornita dall'attrice sull'effettiva natura delle operazioni eseguite sul suo conto titoli, sul loro grado di rischio, sul risultato negativo di ciascuna (a prescindere che nulla si sosteneva

circa l'attribuibilità della asserita perdita relativa ad ogni singola operazione al grado di rischio e non già al normale andamento del mercato), sull'entità della perdita subita e, quindi, sul danno risarcibile, atteso che l'attrice si era limitata, a tal proposito, ad evidenziare un risultato di carattere meramente aritmetico: deposito iniziale - prelievi - investimenti = perdite da restituire.

Non attento a tutti i su riportati rilievi, il Tribunale ha preferito adottare una decisione che, senza entrare assolutamente nel merito della vicenda quale risultava dalla prospettazione delle parti, appare come una vera e propria scorciatoia, affermando solamente che la mancanza di prova scritta degli ordini di acquisto e della informazione preventiva sulla rischiosità degli investimenti comportava, ex art.1418 c.c., la nullità degli stessi con conseguente obbligo di restituzione delle somme utilizzate dalla banca per le relative operazioni.

Si è già detto come le Sezioni Unite con la richiamata pronuncia abbiano affermato che in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento da parte dell'intermediario finanziario può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art.1418 c.c.

Secondo poi, va rilevato che, sempre nella sentenza anzidetta, le Sezioni Unite hanno preso in esame il caso in cui la Corte di merito aveva ritenuto non dimostrato che le operazioni rivelatesi poi svantaggiose per il cliente fossero conseguenza di suggerimenti formulati dai funzionari della banca, rinviando per un nuovo esame sul punto se le operazioni di cui si tratta avessero quelle caratteristiche

negative d'inadeguatezza lamentate dal cliente e se, una volta accertata la detta inadeguatezza, la banca avrebbe dovuto astenersi dal porle in essere, nonché, una volta ravvisato tale obbligo di astensione, se e quali danni avesse sofferto il cliente a causa della violazione di esso, approfondimento che manca del tutto nella conduzione del giudizio di primo grado e nella decisione adottata.

Si deve, in più, rilevare come la stessa Consob (comunicazione n.DIN/5055217 del 3 agosto 2005) in sede di interpretazione autentica del proprio regolamento ebbe a chiarire come *"dalla disciplina di settore (risulti) che la forma scritta è richiesta per i contratti quadro disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento, mentre per il conferimento dei singoli ordini di compravendita, rilasciati dagli investitori, non è prescritto un particolare requisito di forma"*.

Ed allora, non potendosi inferire alcun valore di prova, in questa sede, agli atti relativi all'indagine penale seguita alla denuncia sporta (peraltro dalla sola [REDACTED]) e conclusasi con un decreto di archiviazione, non si può non rilevare che:

- nessun rilievo può essere attribuito a tutti quegli "indeterminati" ordini di acquisto recanti la sottoscrizione del delegato della [REDACTED] [REDACTED] vera (ordini asseritamente rilasciati in bianco e abusivamente riempiti in un momento successivo) o asseritamente falsa, non essendo mai intervenuto nel giudizio il [REDACTED] che non risulta avere mai disconosciuto formalmente né gli uni né gli altri;

- nessun rilievo può essere attribuito a tutti quegli "indeterminati" ordini di acquisto recanti la sottoscrizione della [REDACTED] (ordini asseritamente rilasciati in bianco e abusivamente riempiti in un momento successivo).

di cui non vi è traccia documentale nel giudizio per cui se ne sconosce sia il numero sia le date di conferimento sia il contenuto che, ancor di più, la natura dell'operazione e, ancor più, il danno derivatone alla

■  
- per tutti gli ordini che risultano prodotti (quelli in numero di 20 allegati alla denuncia sporta dalla ■ e che recano la sottoscrizione asseritamente falsa del ■ il preteso sottoscrittore non ha mai contestato di non essere stato informato dei rischi connessi agli investimenti; non è stata dedotta la natura "rischiosa" degli investimenti in essi contenuti; non è stato indicato e, tantomeno, provato il danno che ne sarebbe conseguito;

- per tutti quegli "indeterminati" ordini che sarebbero stati fatti verbalmente o a mezzo telefono, asseritamente dal ■, questi, che non è stato parte del giudizio, non ha mai contestato di non averli realmente fatti; di non essere stato informato dei rischi connessi agli investimenti; non è stata dedotta la natura "rischiosa" degli investimenti in essi contenuti; non è stato indicato e, tantomeno, provato il danno che ne sarebbe conseguito;

- in ogni caso, come già rilevato, gli ordini in questione non sarebbero affetti da nullità per difetto di forma.

Ne consegue, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande tutte formulate dall'odierna appellante, essendo, peraltro, quelle relative al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale direttamente connesse alla fondatezza di quelle dirette alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli ordini di investimento.

Irrilevante, a questo punto, sebbene in linea di principio ammissibile (cfr. sentenza delle Sezioni Unite, sopra richiamata) appare la prova per testi richiesta dalla Monte dei Paschi con l'appello incidentale.

In accoglimento, quindi, dell'appello incidentale proposto dalla Monte dei Paschi S.p.A. e in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere rigettate le domande formulate da [REDACTED] con l'atto di citazione notificato il 30 gennaio 2006 e successiva comparsa di riassunzione notificata in data 12 giugno 2006.


Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, e si liquidano, in assenza di notula, in complessivi euro 3.937,5, in essi compresi euro 1.200,00 per diritti, euro 2.300,00 per onorari di avvocato ed euro 437,5, pari al 12,50% di diritti ed onorari, a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.


La Corte, sentiti i procuratori delle parti, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12 / 20 luglio 2007, appellata da [REDACTED] e, in via incidentale, dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rigetta le domande formulate da [REDACTED] con l'atto di citazione notificato il 30 gennaio 2006 e successiva comparsa di riassunzione notificata in data 12 giugno 2006 e la condanna al pagamento in favore dell'appellata / appellante incidentale Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.937,5, in essi compresi euro 1.200,00 per diritti, euro 2.300,00 per onorari di avvocato ed euro 437,5, pari al 12,50% di diritti ed onorari, a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il 17 gennaio 2010


Il consigliere est.



Il Presidente



Depositato in cancelleria  
il 24/3/2010  
IL CANCELLIERE  


IL CANCELLIERE - C2  
Dott. Barbara Foderà  




Copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia  
ai sensi dell'art. 66 (co.2 lett.a) del D.P.R. 26.4.86 n° 131  
a richiesta dell'Avv. Carlo Verano

nell'interesse di Rosario Monea  
Palermo, li 08 APR. 2010

Il Cancelliere

CAV. CTT. L. 10/04/01  
Dott. Maria Teresa

PAGATE EURO 14,16  
Palermo, 08 APR. 2010

Il Cancelliere

CAV. CTT. L. 10/04/01  
Dott. Maria Teresa